

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**N. 77/ASURDG DEL 24/01/2013**

**Oggetto: Riferimento DGRM N. 1396/2012 – CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO IN RELAZIONE ALLA DETERMINA N. 633/ASURDG DEL 31.07.2012.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di trasmettere alla Giunta Regionale della Regione Marche, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio richiesti con deliberazione della stessa Giunta Regionale n. 1396/2012, in relazione alla determina n. 633/ASURDG in data 31.07.2012, concernente indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all'appalto:

quanto ai punti 1) e 3) della DGRM n. 1396/2012:

- che sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questa Direzione Generale, di concerto con il Nucleo tecnico a suo tempo preposto alla definizione e razionalizzazione del fabbisogno ed alla elaborazione del capitolato d'oneri per la procedura concorsuale in argomento, la variazione della documentazione complementare di gara adottata con il provvedimento aziendale n. 633/ASURDG/2012 quanto, rispettivamente, alla previsione del fabbisogno di cemento / sistemi di cementazione con antibiotico e senza, ed alle modalità cui dare più compiuta applicazione,

nella concreta fattispecie, al criterio della rotazione previsto al comma 7 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 163/2006, fermi restando i termini economici di autorizzazione alla spesa;

quanto al punto 2) della DGRM n. 1396/2012, rispettivamente:

- che nelle more della elaborazione in sede aziendale della procedura concorsuale in argomento, stanti le circostanze e dei termini secondo cui questa Azienda, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 6, della Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, può operare come centrale di committenza, su loro richiesta, per conto degli altri Enti del Servizio sanitario regionale, non è pervenuta a questa stessa Azienda richiesta da parte di tali Enti di procedere per loro conto alla adozione di un procedimento di gara di natura interaziendale per le medesime forniture;
- che la determina n. 633/ASURDG/2012, ancorché successiva alla emanazione della Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12, istitutiva della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), è stata adottata nelle more della definizione della regolamentazione prevista dalla medesima Legge Regionale n. 12/2012 per assicurarne l'operatività, solo recentemente adottata con DGRM n. 1670 in data 26.11.2012;

quanto alle raccomandazioni di cui ai punti a) e b) della DGRM n. 1396/2012:

che tali raccomandazioni, nello stesso senso sopra esplicitato, saranno oggetto di attenta valutazione da parte di questa Direzione Generale, di concerto con il citato Nucleo tecnico aziendale, condividendo, rispettivamente,;

- che sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questa Direzione Generale, di concerto con il citato Nucleo tecnico aziendale, la variazione della documentazione complementare di gara adottata con il provvedimento aziendale n. 633/ASURDG/2012 quanto, rispettivamente, alla opportunità che la durata dell'Accordo Quadro e dei conseguenti appalti specifici basati sull'Accordo stesso, ancorché adottata in conformità a quanto di norma previsto dal comma 9 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 163/2006, non debba condizionare sopraggiunte circostanze che possano mutare l'assetto organizzativo - gestionale del Servizio sanitario regionale, ed alla necessità di delineare tendenzialmente uno stretto rapporto tra il fabbisogno individuato e la sua collocazione / riconduzione nell'ambito della descrizione dei dispositivi medici prevista dalla CND, anche ai fini della rilevazione e del monitoraggio dei prezzi unitari effettivamente conseguiti in esito di gara, che costituiscono obiettivo e "ratio" della Classificazione stessa;
2. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di far pervenire alla Giunta Regionale della Regione Marche, entro i termini previsti dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 12/2005, pena la decadenza dell'atto sottoposto a controllo, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti con la citata DGRM n. 1396/2012;
  3. di trasmettere, pertanto, il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Regione Marche, ai fini della conclusione del procedimento di controllo e di eventuale approvazione della citata

determina n. 633/ASURDG/2012;

4. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di rispettiva competenza;
5. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dr. Piero CICCARELLI)

per i pareri infrascritti

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(dott. Alberto CARELLI)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(dr. Giorgio CARAFFA)

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

OGGETTO: Riferimento DGRM N. 1396/2012 – CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO IN RELAZIONE ALLA DETERMINA N. 633/ASURDG DEL 31.07.2012.

NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO – articolo 28 della Legge Regionale 17 luglio 1996 n. 26 e sue successive modifiche ed integrazioni – articolo 1 della Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 12.

**PREMESSA**

Con determina n. 633/ASURDG in data 31.07.2012, il Direttore Generale, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, procedeva ad adottare provvedimento di indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all'appalto.

Nel contesto della citata determina n. 633/ASURDG/2012, venivano approvati, tra l'altro, quali sue parti integranti e sostanziali, il bando integrale di gara, l'estratto avviso di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato d'oneri.

**LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1396/2012**

Con deliberazione n. 1396 in data 01.10.2012, la Giunta Regionale della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina in tema di controllo dei programmi di spesa pluriennale di cui alla Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto a richiedere, in relazione alla citata determina n. 633/ASURDG/2012, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in ordine ai seguenti aspetti:

- 1) *Si rileva che non è stata prevista la fornitura del cemento con antibiotico e senza;*
- 2) *La coerenza con il Decreto Legislativo n. 149/2011, che incentiva le Regioni all'espletamento di gare uniche per tutti gli acquisti;*
- 3) *E' necessario che l'Azienda precisi sul mancato ricorso al criterio della rotazione e sulla sua presunta inapplicabilità, sottolineata a pag. 15 del documento istruttorio dell'atto in esame, parte integrante e sostanziale del dispositivo, dal momento che il criterio de quo è privilegiato e, comunque, costituisce ineludibile procedura ai sensi del comma 7 dell'articolo 59 del Codice dei Contratti.*

Nel contesto della medesima deliberazione, si raccomanda, inoltre, che:

- a) *l'Azienda preveda, nel contratto, che la durata dello stesso potrebbe variare, qualora intervengano modifiche dell'attuale organizzazione sanitaria regionale o per altri motivi, laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse;*
- b) *per la descrizione dei dispositivi medici, si deve utilizzare quella riportata nella CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici), ed il relativo codice deve essere al livello più dettagliato possibile, in modo tale che sia standardizzata e uniforme la descrizione del prodotto richiesto.*

## CHIARIMENTI ED ELEMENTI INTEGRATIVI DI GIUDIZIO

### Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio al punto 1) della DGRM n. 1396/2012.

La fornitura oggetto della procedura di selezione degli operatori economici idonei alla conclusione dell'Accordo Quadro di cui alla determina n. 633/ASURDG/2012 è suddivisa convenzionalmente nei due seguenti lotti, oggetto di separata valutazione:

- il LOTTO N. 1 - PROTESI ORTOPEDICHE – nell'ambito del quale sono rappresentati i dispositivi protesici impiantabili occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda interessate all'appalto, quali a suo tempo segnalati dal Nucleo tecnico aziendale preposto alle operazioni di individuazione / razionalizzazione del fabbisogno e di elaborazione del capitolato d'oneri;
- il LOTTO N. 2 - ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA – concernente la fornitura di altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia eventualmente occorrenti alle medesime sedi operative, non compresi nell'ambito dei dispositivi protesici impiantabili individuati per il LOTTO N. 1.

Dandosi atto, in tal senso, che, nell'ipotesi di gara formulata, la fornitura di cemento / sistemi di cementazione si intendeva ricondotta nell'ambito del citato LOTTO N. 2, quali prodotti da ritenersi strettamente accessori all'impianto di protesi cementate, si condivide, tuttavia, per ragioni di maggiore chiarezza e completezza, l'opportunità di procedere, di concerto con il Nucleo tecnico a suo tempo preposto alla definizione e razionalizzazione del fabbisogno ed alla elaborazione del capitolato d'oneri per la procedura concorsuale in argomento, ad una attenta valutazione in merito alla variazione della documentazione complementare di gara adottata con il provvedimento aziendale n. 633/ASURDG/2012, quanto alla esplicita integrazione del fabbisogno individuato con la previsione di tali prodotti, fermi restando i termini economici di autorizzazione alla spesa previsti nel provvedimento stesso.

### Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio al punto 2) della DGRM n. 1396/2012.

I chiarimenti richiesti in ordine all'aspetto della *“coerenza con il Decreto Legislativo n. 149/2011, che incentiva le Regioni all'espletamento di gare uniche per tutti gli acquisti”*, appaiono riferirsi alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della citata normativa delegata, secondo le quali si dispone, sulla base delle modalità e dei criteri previsti dalla regolamentazione di riferimento, che *“(…) sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per*

*l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato (...)" (nell'ambito della medesima regolamentazione).*

Dandosi atto delle circostanze e dei termini secondo cui questa Azienda, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 6, della Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, può operare come centrale di committenza, su loro richiesta, per conto degli altri Enti del Servizio sanitario regionale, si rappresenta che nelle more della complessa elaborazione in sede aziendale della procedura concorsuale in argomento, non è pervenuta a questa stessa Azienda richiesta da parte di tali Enti di procedere per loro conto alla adozione di un procedimento di gara di natura interaziendale per le medesime forniture.

Allo stesso proposito, ed incidentalmente, si dà ulteriormente atto che la determina n. 633/ASURDG/2012, ancorché successiva alla emanazione della Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12, istitutiva della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), è stata adottata nelle more della definizione della regolamentazione prevista dalla medesima Legge Regionale n. 12/2012 per assicurarne l'operatività, solo recentemente adottata con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 1670 in data 26.11.2012.

Pertanto, salvo diverso orientamento aziendale o degli organi di controllo, si ritiene di poter autonomamente procedere all'esperimento di gara in ambito aziendale, anche in considerazione delle esigenze strategiche e gestionali che ne sollecitano una favorevole e pronta definizione.

Chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio al punto 3) della DGRM n. 1396/2012.

Le precisazioni richieste in merito al mancato ricorso al criterio della rotazione quale criterio privilegiato da adottare per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto specifico di fornitura basato sull'Accordo quadro risultano sollevate in relazione alla circostanza secondo cui, nel documento istruttorio di cui alla determina n. 633/ASURDG/2012, in senso non circostanziato, si afferma la "inapplicabilità" del criterio stesso.

Tale affermazione è riportata nel documento istruttorio in via del tutto incidentale, e non ulteriormente circostanziata, in relazione alle peculiari circostanze secondo le quali, nel contesto del provvedimento, si è ritenuto di scegliere l'istituto giuridico dell'Accordo quadro per la acquisizione delle forniture in argomento.

Richiamata ogni considerazione a suo tempo declinata dal Nucleo tecnico aziendale preposto alla definizione / razionalizzazione del fabbisogno ed alla elaborazione del capitolato d'oneri per la acquisizione delle forniture in argomento, e, tra le altre, la rappresentata inopportunità dell'esperimento di una procedura di gara destinata alla individuazione di un solo aggiudicatario per singola categoria di dispositivo e/o tipologia di impianto, tale da escludere la tendenziale possibilità dell'accesso da parte dei professionisti interessati all'intero spettro dei prodotti potenzialmente utilizzabili e disponibili nell'ambito del mercato di riferimento, la decisione di procedere alla scelta dei contraenti secondo le modalità di tale istituto giuridico, che dall'articolo 3, comma 13, del Decreto Legislativo n. 163/2006 è definito come "*(...) un accordo concluso tra una stazione appaltante (...) e uno o più operatori economici (...) il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante*

*un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi, e se del caso, le quantità previste”, è scaturita, rispettivamente, ed in tal senso:*

- dalla cogente necessità di predisporre un procedimento di gara ad evidenza pubblica caratterizzato dal confronto concorrenziale tipico delle procedure concorsuali;
- dalla opportunità di coniugare gli esiti attesi di tale procedimento con le specificità peculiarità ed esigenze degli operatori interessati alla fornitura, prevalentemente legate alle pratiche cliniche correnti, alle “curve di apprendimento” consolidate ed alla richiesta possibilità di scelta, anche per medesimo dispositivo e/o tipologia / impianto, tra diverse offerte allo scopo selezionate.

Ai fini della realizzazione di tali concomitanti obiettivi, la documentazione complementare di gara esplicita ampiamente ed in senso particolarmente circostanziato, ai sensi dei comma 6 e 7 dell’articolo 59 della normativa delegata, le condizioni dell’Accordo quadro secondo le quali procedere, successivamente alla fase di selezione economico – qualitativa degli operatori economici, alla aggiudicazione degli appalti specifici di fornitura basati sull’Accordo stesso, stabilendone l’ordine di priorità.

Si ritiene, a tal proposito, che il concetto di aggiudicazione di un appalto specifico mediante il criterio della “rotazione”, nella sua accezione strettamente formale, attenga peculiarmente a fattispecie nell’ambito delle quali l’Accordo quadro abbia ad oggetto prestazioni e/o servizi che per loro natura fungibile possono essere aggiudicati in modo seriale – durante la validità dell’Accordo stesso e secondo le condizioni da esso stabilite – a più operatori economici allo scopo selezionati.

Dandosi atto della circostanza secondo cui è soltanto in questo senso strettamente formale che nel documento istruttorio si è inteso di definire come “inapplicabile” alla concreta fattispecie, in via esclusivamente incidentale, il criterio della rotazione, si ritiene che l’applicazione di tale criterio sia comunque ampiamente e diffusamente assicurato in termini “sostanziali” dalle diverse e particolarmente circostanziate condizioni dell’Accordo quadro previste dalla documentazione complementare di gara e dal capitolato d’oneri, secondo le quali gli appalti specifici di fornitura basati sull’Accordo stesso, in ordine alle finalità ed agli obiettivi posti dal Nucleo tecnico aziendale, potranno essere potenzialmente aggiudicati, anche per medesimo dispositivo e/o tipologia / impianto, nei confronti di più operatori economici selezionati.

Si condivide, tuttavia, l’opportunità di procedere, di concerto con tale Nucleo tecnico, ad una attenta valutazione in merito alla variazione della documentazione complementare di gara adottata con il provvedimento aziendale n. 633/ASURDG/2012, quanto alla possibilità che il citato criterio della “rotazione”, comunque assicurato in termini sostanziali nel senso sopra commentato, sia più esplicitamente e formalmente circostanziato, compatibilmente alla peculiarità della fattispecie, nell’ambito delle condizioni dell’Accordo quadro secondo cui procedere alla aggiudicazione degli appalti specifici di fornitura basati sull’Accordo stesso.

#### Raccomandazioni di cui al punto a) della DGRM n. 1396/2012.

Nel dispositivo della citata DGRM n. 1396/2012, la Giunta Regionale raccomanda che questa Azienda preveda nel contratto che la durata dello stesso possa variare, qualora intervengano modifiche

dell'attuale organizzazione del Sistema sanitario regionale o per altri motivi, laddove ricorrano ragioni di pubblico interesse.

A tal proposito, ritenuto di confermare, in conformità a quanto di norma previsto dal comma 9 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 163/2006, la durata dell'Accordo Quadro e dei conseguenti appalti specifici basati sull'Accordo stesso stabilita dalla citata determina n. 633/ASURDG/2012, si condivide l'opportunità di procedere ad una variazione della documentazione complementare di gara secondo cui assicurare esplicitamente la salvaguardia opportunamente rappresentata.

Raccomandazioni di cui al punto b) della DGRM n. 1396/2012.

Nel medesimo dispositivo della DGRM n. 1396/2012, la Giunta Regionale raccomanda ulteriormente che questa Azienda utilizzi, per la descrizione dei dispositivi medici occorrenti, la descrizione riportata per i dispositivi stessi nella CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici), con relativi codici di cui alla Classificazione stessa, secondo un livello più dettagliato possibile, in modo tale che siano standardizzate ed uniformate in relazione alla medesima Classificazione le descrizioni dei prodotti richiesti.

Preme osservare, a tal proposito, che la descrizione dei dispositivi occorrenti elaborata dal Nucleo tecnico aziendale preposto alla definizione / razionalizzazione del fabbisogno è caratterizzata da un dettaglio particolarmente articolato, più approfondito e circostanziato rispetto alle specifiche tecniche riportate nella citata Classificazione.

Ritenuto che tale articolato dettaglio, definito in relazione alle peculiari esigenze di prassi chirurgica corrente e consolidata presso le sedi operative interessate all'appalto, assuma un significativo valore aggiunto rispetto alla meno espositiva descrizione contenuta nella CND, si condivide, tuttavia, l'opportunità di procedere ad una attenta valutazione, di concerto con il Nucleo tecnico aziendale, affinché venga delineato tendenzialmente il più stretto rapporto possibile tra il fabbisogno individuato e la sua collocazione / riconduzione nell'ambito dei codici rappresentati dalla citata Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici, anche ai fini della rilevazione e del monitoraggio dei prezzi unitari effettivamente conseguiti in esito di gara, che costituiscono obiettivo e "ratio" della Classificazione stessa.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

RICHIAMATA la determina n. 633/ASURDG in data 31.07.2012, con la quale la Direzione Generale, stanti i presupposti di legittimità e di merito in essa esplicitati, procedeva ad adottare provvedimento di indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all'appalto.

VISTA la deliberazione n. 1396 in data 01.10.2012 con la quale la Giunta Regionale della Regione Marche, ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina in tema di controllo, ha provveduto a richiedere,



in relazione alla citata determina n. 633/ASURDG/2012, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio ivi esplicitati, che qui si intendono integralmente richiamati;

VISTA la nota del Direttore Generale di protocollo n. 28492IASURIAAGGIP in data 31.10.2012, con la quale questo ufficio Responsabile Unico del Procedimento è stato invitato a predisporre uno schema di determina per fornire alla Giunta Regionale i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti con la citata DGRM n. 1396/2012;

RICHIAMATI i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio formulati nel presente documento istruttorio;

VISTO l'articolo 1 della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 12;

#### SI PROPONE

al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina:

- 1) di trasmettere alla Giunta Regionale della Regione Marche, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio richiesti con deliberazione della stessa Giunta Regionale n. 1396/2012, in relazione alla determina n. 633/ASURDG in data 31.07.2012, concernente indizione di gara di rilievo comunitario a procedura aperta, finalizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura – di durata quadriennale – di protesi ortopediche ed altri dispositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia, occorrenti a tutte le sedi operative di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche interessate all'appalto:

quanto ai punti 1) e 3) della DGRM n. 1396/2012:

- che sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questa Direzione Generale, di concerto con il Nucleo tecnico a suo tempo preposto alla definizione e razionalizzazione del fabbisogno ed alla elaborazione del capitolato d'oneri per la procedura concorsuale in argomento, la variazione della documentazione complementare di gara adottata con il provvedimento aziendale n. 633/ASURDG/2012 quanto, rispettivamente, alla previsione del fabbisogno di cemento / sistemi di cementazione con antibiotico e senza, ed alle modalità cui dare più compiuta applicazione, nella concreta fattispecie, al criterio della rotazione previsto al comma 7 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 163/2006, fermi restando i termini economici di autorizzazione alla spesa;

quanto al punto 2) della DGRM n. 1396/2012, rispettivamente:

- che nelle more della elaborazione in sede aziendale della procedura concorsuale in argomento, stanti le circostanze e dei termini secondo cui questa Azienda, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 6, della Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, può operare come centrale di committenza, su loro richiesta, per conto degli altri Enti del Servizio sanitario

regionale, non è pervenuta a questa stessa Azienda richiesta da parte di tali Enti di procedere per loro conto alla adozione di un procedimento di gara di natura interaziendale per le medesime forniture;

- che la determina n. 633/ASURDG/2012, ancorché successiva alla emanazione della Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12, istitutiva della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), è stata adottata nelle more della definizione della regolamentazione prevista dalla medesima Legge Regionale n. 12/2012 per assicurarne l'operatività, solo recentemente adottata con DGRM n. 1670 in data 26.11.2012;

quanto alle raccomandazioni di cui ai punti a) e b) della DGRM n. 1396/2012:

che tali raccomandazioni, nello stesso senso sopra esplicitato, saranno oggetto di attenta valutazione da parte di questa Direzione Generale, di concerto con il citato Nucleo tecnico aziendale, condividendo, rispettivamente,;

- che sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questa Direzione Generale, di concerto con il citato Nucleo tecnico aziendale, la variazione della documentazione complementare di gara adottata con il provvedimento aziendale n. 633/ASURDG/2012 quanto, rispettivamente, alla opportunità che la durata dell'Accordo Quadro e dei conseguenti appalti specifici basati sull'Accordo stesso, ancorché adottata in conformità a quanto di norma previsto dal comma 9 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 163/2006, non debba condizionare sopraggiunte circostanze che possano mutare l'assetto organizzativo - gestionale del Servizio sanitario regionale, ed alla necessità di delineare tendenzialmente uno stretto rapporto tra il fabbisogno individuato e la sua collocazione / riconduzione nell'ambito della descrizione dei dispositivi medici prevista dalla CND, anche ai fini della rilevazione e del monitoraggio dei prezzi unitari effettivamente conseguiti in esito di gara, che costituiscono obiettivo e "ratio" della Classificazione stessa;
- 2) di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di far pervenire alla Giunta Regionale della Regione Marche, entro i termini previsti dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 12/2005, pena la decadenza dell'atto sottoposto a controllo, i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio richiesti con la citata DGRM n. 1396/2012;
  - 3) di trasmettere, pertanto, il presente provvedimento alla Giunta Regionale della Regione Marche, ai fini della conclusione del procedimento di controllo e di eventuale approvazione della citata determina n. 633/ASURDG/2012;
  - 4) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed al Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di rispettiva competenza;
  - 5) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. AFFARI GENERALI ED APPROVVIGIONAMENTI  
AREA VASTA N. 2 – sede operativa di JESI  
dott. Carlo SPACCIA

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato.